

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Pierluigi PICOZZI Collegio Giudicante n. 2

(Distretti: Firenze, Genova, Perugia, Roma)

PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

La mia candidatura nasce dall'adesione ad una richiesta avanzatami poco prima della scadenza del termine di presentazione da alcuni amici aderenti al gruppo di Autonomia & Indipendenza. Non avevo mai pensato di propormi autonomamente, ma ho deciso di accettare proprio perché colpito dalla richiesta di colleghi che ben mi conoscono, soprattutto sotto il profilo, appunto, dell'autonomia e dell'indipendenza, nella consapevolezza della mia distanza dai cosiddetti "giochi di potere". Questo mi ha convinto della possibilità di mettere effettivamente al servizio dell'istituzione e dei colleghi l'esperienza maturata in quasi trent'anni di carriera, senza il rischio di condizionamenti.

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

Non sono e non sono mai stato iscritto a gruppi o correnti, né ho mai assunto ruoli o promosso iniziative in ambito associativo. Tuttavia, mi sono sempre interessato, da osservatore, alle dinamiche associative, partecipando a riunioni ed assemblee di tutte le correnti, per valutare le diverse posizioni espresse. Ho maturato da subito, peraltro, una consonanza con i valori espressi dal gruppo di Autonomia & Indipendenza, che mi ha proposto, come detto, la candidatura, in particolare sull'esigenza di totale distacco tra la magistratura e la politica, che ha determinato la nascita di tale movimento.

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

Sono stato destinato fuori ruolo dal 2008 al 2011 presso la Direzione Generale dei Magistrati del Ministero della Giustizia, dapprima come magistrato addetto e, poi, come Direttore dell'Ufficio II, che si occupava dello *status* dei magistrati. In questo periodo mi sono occupato della valutazione tecnica in ordine al promovimento delle azioni disciplinari e di tutte le questioni relative al trattamento economico, alla mobilità, alla progressione in carriera ed alle aspettative dei colleghi, acquisendo un notevole bagaglio di esperienza in materia ordinamentale.

Tengo a precisare di non essere stato incaricato su indicazione di alcun gruppo o corrente e di essere rientrato in ruolo, una volta ritenuta completa la mia esperienza amministrativa, attraverso procedura di concorso ordinario e non virtuale.

4) I fatti “dell’Hotel Champagne” hanno minato l’autorevolezza e la credibilità dell’organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

Ritengo che l'autorevolezza e la credibilità dell'organo di autogoverno vadano garantite *in primis* dai suoi componenti e dai loro comportamenti. Non credo ci siano sistemi capaci di garantirle a priori ed automaticamente. È una questione culturale e di formazione. Si può, semmai, intervenire sulle regole di funzionamento del Consiglio, soprattutto nei settori - come quello del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi - che più sono stati interessati dalle vicende di malcostume.

5) *Pensi che la riforma dell'ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?*

Penso che non risolva in alcun modo i problemi di funzionamento dell'ordine giudiziario e di efficacia del sistema. Tra gli aspetti positivi considero senz'altro quello di aver eliminato la necessità di acquisire un titolo ulteriore rispetto alla laurea per poter sostenere il concorso in magistratura (gli effetti negativi della scelta opposta sulla formazione dei nuovi colleghi hanno contribuito in maniera non indifferente alla degenerazione del carrierismo), mentre mi riservo di valutare meglio le modifiche al sistema elettorale all'esito della consultazione. Tra quelli negativi, l'aver introdotto ulteriori *step* di valutazione del tutto formali e, addirittura, il riferimento all'esito dei giudizi di impugnazione, che rivelano una concezione produttivistica della professione da cui sono molto distante.

6) *Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all'Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?*

Non ho partecipato. Trovo molto farraginosi e francamente poco efficaci gli attuali meccanismi di gestione dell'ANM, come dimostrano i fatti e le decisioni successive alla vicenda Palamara.

7) *Hai aderito all'astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?*

No. Ritengo che l'astensione dal lavoro per un magistrato sia una decisione molto grave. Non si è ritenuto di procedervi in occasione di riforme ben più perniciose per il nostro ordine, come quelle del 2006, che hanno portato alla degenerazione degli ultimi anni o più incisive e punitive, come quella della riduzione delle ferie. Un'astensione incomprensibile per l'opinione pubblica, determinata quando i "giochi" erano fatti da tempo e non al fine di poter incidere direttamente nella realizzazione della riforma, non mi è sembrata coerente e meritevole di sospensione dell'attività giurisdizionale.

PARTE PROGRAMMATICA

Premetto in via generale, nel rispondere a questa parte del questionario, che a molte delle domande ritengo non si possa dare una risposta netta e definitiva, sia in attesa dell'emanazione dei decreti delegati che dovranno definire le indicazioni programmatiche, sia in relazione alla necessità di valutare in concreto determinate situazioni per poter assumere una posizione.

*L'articolo. 2 co. 1 lett. C) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata,*

*ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. G) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegnaresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

In via generale, ritengo che più dati si abbiano meglio sia, purché si tratti di dati concreti e non meramente formali. Distinguerai la nomina dalla conferma. Nel primo caso è utile acquisire i giudizi dei colleghi in maniera articolata, data la necessità di comparazione dei candidati. Nel secondo, sarebbe utile acquisire solo i giudizi critici, per valutare in concreto l'attività svolta. I punteggi non consentono una valutazione accurata ed hanno una variabilità non verificabile. Il parere dei colleghi dovrebbe avere un valore non meramente coreografico.

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempra il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

Sì, nei termini sopra esposti e con finalità di concretezza.

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

No. Ci sono già fin troppi adempimenti connessi alle valutazioni dei magistrati che distolgono dall'attività ordinaria. Inoltre, in determinate situazioni, l'efficacia dell'azione di un nuovo dirigente ha bisogno di tempo per essere verificata. Penserei, tuttavia, a strumenti più efficaci di quelli attuali (come le osservazioni alle modifiche tabellari, il cui iter giunge a conclusione, spesso, quando ormai non serve più) che possano sollecitare una valutazione più tempestiva del Consiglio in casi gravi.

*L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti **i soli dati concernenti le criticità**, stabiliti con deliberazione del CSM.*

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

A questa domanda è difficile dare una risposta approfondita in questa sede. I modelli dovrebbero essere, innanzitutto, di facile compilazione e valutazione, con finalità dirette alla migliore efficienza dell'ufficio, attraverso un'equa ripartizione delle risorse e dei carichi e la tutela del benessere e della qualità del lavoro dei magistrati e delle altre componenti dell'ufficio. Le criticità rilevabili, per converso, dovrebbero riguardare quegli elementi che creano disparità di trattamento nelle condizioni di lavoro e che non promuovono l'efficienza dell'ufficio.

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

Le osservazioni dei magistrati dell'ufficio devono essere portate all'attenzione del Consiglio Giudiziario, cosa, che, in realtà, già avviene ora. Le modalità sono relative.

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? In che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Assolutamente. È proprio per svolgere istruttorie più approfondite nei casi di criticità che ritengo necessario snellire tutti i procedimenti valutativi quando tali criticità non sono evidenziate. Lascerei libero il Consiglio di scegliere gli strumenti istruttori più utili alla soluzione del problema, a partire dall'ascolto delle parti in causa.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

I principi di riferimento costituzionale e quelli indicati dalla legge. Fondamentalmente, quelli che garantiscono l'autonomia dei sostituti e l'indipendenza dell'ufficio. Partendo dal presupposto che un corretto esercizio della funzione dirigenziale del Procuratore della Repubblica debba essere poi, valutata, nel concreto dei singoli atti e non nelle enunciazioni formali.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

I criteri automatici dell'assegnazione degli affari sono la scelta indicata dai costituenti. L'eccezionalità delle deroghe non può essere valutata in astratto, ma rapportata ad ogni singolo progetto, sia in relazione alle risorse disponibili, che al territorio di riferimento.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Un ampliamento della partecipazione dei magistrati dell'ufficio è sempre auspicabile. Consentire agli stessi di formulare proposte e segnalare eventuali criticità, da valutare in termini rapidi, mi sembra opportuno e sufficiente.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

È una delle questioni da affrontare in concreto. In linea generale direi di no, laddove le osservazioni del Ministro si limitino ai settori di sua competenza, su cui senz'altro possono incidere i progetti organizzativi e non abbiano valore vincolante per il Consiglio.

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Dipende dai tempi di approvazione. In linea meramente teorica sarebbe corretto considerarle condizioni di efficacia, ma è evidente che i tempi di funzionamento degli uffici giudiziari richiedono decisioni tempestive che non sembrano compatibili con gli attuali tempi di funzionamento del Consiglio.

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrai in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

Anche in questo caso bisogna valutare i casi concreti e non si può rispondere in astratto. Il contributo della classe forense (così come quello di altre componenti del sistema giustizia) può essere estremamente utile nella valutazione di comportamenti del magistrato che possono essere gravi sotto il profilo della correttezza e della valutazione dell'equilibrio. Sarebbe stato, anzi, auspicabile che il legislatore prevedesse una forma di reciprocità nella valutazione degli appartenenti al Foro. Le situazioni di possibile conflitto o condizionamento possono essere ridotte rimettendo agli organi istituzionali e non ai singoli la possibilità di formulare segnalazioni e attribuendo, anche in questo caso, ampi poteri istruttori ai Consigli. Le medesime situazioni di conflitto o condizionamento, del resto, potrebbero essere a loro volta oggetto di segnalazione.

*L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati e con esclusivo riferimento alle **capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro**, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".*

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sull'"anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di deficit strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

Esattamente quelli indicati. La valutazione della capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro non può prescindere dalla considerazione complessiva del contesto in cui opera e degli strumenti messi a sua disposizione.

21) Le valutazioni "discreto", "buono" e "ottimo" devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate in via esclusiva dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrai in seno al Consiglio e per quali ragioni?

Non mi sembra un dato particolarmente rilevante, nel momento in cui il Consiglio Superiore, sulla base di parametri generali di valutazione, possa modificare la valutazione espressa sia dal capo dell'ufficio che dal Consiglio Giudiziario, i quali non hanno elementi di comparazione su base nazionale.

*L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

*L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

È una questione che non potrà che essere chiarita dalla giurisprudenza disciplinare che si formerà su questa casistica. Dal mio punto di vista, l'interpretazione del concetto di "grave anomalia" non potrà mai essere funzionale ad una limitazione dell'autonomia del magistrato. Per essere chiari: un contrasto rispetto alla giurisprudenza consolidata, qualora frutto di argomentazione consapevole e non sintomo di sciatteria o impreparazione, non potrà essere considerato tale. Il parametro qualitativo o quantitativo va scelto in relazione all'individuazione della grave anomalia: poiché mi sembra che la legge ponga tale termine di valutazione in relazione all'esito dei provvedimenti nelle fasi successive, alla luce di quanto ho espresso sopra, propenderei sempre per una valutazione qualitativa.

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? Escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

Ritengo che il magistrato in valutazione debba essere gravato di oneri documentali solo laddove sia egli stesso a voler mettere in evidenza determinati atti o provvedimenti. Salva la compilazione di un'autorelazione di accompagnamento, la procedura ordinaria di valutazione dovrebbe svolgersi creando il minor impaccio possibile al soggetto valutato. Trovo assurdo, ad esempio, che sia il magistrato, in molti casi, a dover estrarre e fornire non solo i provvedimenti, ma addirittura le statistiche, che sono dati già in possesso dell'ufficio e dello stesso Consiglio.

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di scaricare sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzione proponi?

Il quesito è particolarmente complesso e si pone nell'ambito della ricerca di equilibrio tra la necessaria efficienza degli uffici giudiziari ed il limite di produttività che può essere richiesto ad ogni singolo magistrato. Limite che non può non tenere conto della natura della funzione giurisdizionale, la cui valutazione deve allontanarsi, a mio parere, da ogni concezione aziendalistica e non prescindere da uno standard qualitativo minimo. Il punto di partenza non può che essere quello di una corretta valutazione dei piani di gestione in relazione alle risorse a disposizione per determinarne la corrispondenza alla realtà e l'effettiva realizzabilità. Ciò presuppone, ovviamente, anche un diverso modello di valutazione dei direttivi e semidirettivi, il cui lavoro non deve essere

considerato prevalentemente, se non esclusivamente, sulla base di indici di produttività. Ciò al fine di evitare un chiaro contrasto tra le finalità perseguite dalle varie componenti dell'ufficio.

25) *C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?*

Nei termini sopra esposti, ovvero di una corretta valutazione dei piani di gestione in relazione alle risorse a disposizione dell'ufficio ed al contesto in cui opera.

26) *Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?*

La norma già prevede che i magistrati dell'ufficio debbano essere sentiti prima della redazione dei programmi di gestione. Al di là di questo, ribadisco che ogni forma di partecipazione e collaborazione al fine di una gestione il più possibile condivisa è senz'altro auspicabile.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. È previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*

27) *Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?*

Mi sembra che la procedura sia già definita sostanzialmente dal legislatore, così come il ruolo del Consiglio Giudiziario, che, appunto, può indicare interventi diversi da quelli adottati. Il ruolo del magistrato non può che essere quello di fornire tutti gli elementi necessari a favorire l'eliminazione dell'arretrato, che deve essere grave e reiterato. Si parla, quindi, di situazioni eccezionali e, ormai, ben delineate nell'ambito della giurisprudenza disciplinare.

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se **attribuibili al magistrato**.*

28) *A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di "omessa collaborazione" da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?*

È una valutazione che non può essere espressa in senso astratto. Per dare un giudizio è necessario conoscere le misure adottate ed il comportamento contestato al magistrato. Anche in questo caso occorrerà attendere la formazione di una giurisprudenza disciplinare.

29) *Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrà in seno al Consiglio?*

Un'interpretazione che non fosse costituzionalmente orientata sarebbe illegittima e le fattispecie disciplinari sono già considerate tassative dalla legge. L'interpretazione, come detto, non può prescindere dalla conoscenza del caso concreto. Fermo restando che si tratta di una situazione derivante da un riscontrato grave e reiterato ritardo e che, quindi, già presenta profili di rilievo disciplinare.

30) *A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?*

Mi sembra una situazione che trova il suo sviluppo e le sue garanzie nell'ambito dell'ordinario procedimento disciplinare. Francamente non vedo ragioni per prevedere garanzie ulteriori rispetto alla fattispecie che ne è il presupposto.

31) *Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?*

Non credo sia corretto introdurre con normazione secondaria, come quella rimessa al Consiglio. Sarà la giurisprudenza disciplinare ad individuare eventualmente tali circostanze.

*Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla lett. N) dell'articolo. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla **reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.***

32) *Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?*

Anche in questo caso, non può che essere la giurisprudenza disciplinare ad individuare le fattispecie rilevanti.

33) *Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?*

Mi riporto a quanto già espresso in relazione ai precedenti quesiti. In materia disciplinare non mi sembra possibile esprimere a priori degli orientamenti che prescindano da interpretazioni già consolidate nella giurisprudenza e che non possono che essere rispettosi della Costituzione. In generale, sono assolutamente contrario alla possibilità di utilizzare lo strumento disciplinare al fine di una gestione verticistica degli uffici giudiziari; pratica che ritengo, anzi, del tutto illegittima. Di conseguenza, qualora investito di questioni al riguardo, mi opporrei a qualsiasi interpretazione in senso contrario.

L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

Nonostante l'ambiguità della norma, mi sembra che l'emanazione di una direttiva concernente l'interpretazione di norme di diritto possa essere esclusa anche dalla semplice lettura della stessa. In tal senso è, comunque, il mio fermo orientamento.

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

Mi permetto di riportarmi a quanto espresso al punto che precede.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

Proprio per aver svolto entrambe le funzioni nell'arco della mia carriera, sono profondamente contrario alla separazione tra giudici e pubblici ministeri. L'arricchimento e l'affinamento che consente l'aver esercitato entrambi i ruoli è a mio avviso un elemento estremamente positivo sia dal punto di vista dell'efficienza del sistema giudiziario, che da quello delle garanzie del cittadino. Al punto che sarebbe per me auspicabile la soluzione opposta, ovvero che tutti i magistrati fossero

chiamati a sperimentare entrambe le funzioni. Detto questo, non sembra che la nuova normativa lasci molti margini di manovra: di certo favorirà qualsiasi interpretazione per consentire, nei limiti previsti, la maggior possibilità di osmosi tra una funzione e l'altra.

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

Credo che anche in questo caso la legge lasci pochi margini di manovra. Peraltro, date le funzioni della segreteria e dell'Ufficio Studi, credo che i problemi relativi ad una selezione non corretta dei rispettivi componenti si siano presentati più con riferimento alle degenerazioni correntizie di quanto non possano emergere dal nuovo sistema delineato.